

## **TI\_GERICHTE 34.2002.6 vom 19. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2002.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.6)

FR: TI\_GERICHTE 34.2002.6 du 19 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 34.2002.6 del 19 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito - che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, " In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire. Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere." - che per l'art. 142 CCS " In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita. 2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 1 sul libero passaggio. 3 Egli deve in particolare notificargli: 1. la decisione sulle quote di ripartizione; 2. la data del matrimonio e la data del divorzio; 3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi; 4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti." - che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000 " In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC). I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni." - che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente razione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza razione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr.

Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); - che il matrimonio tra i coniugi \_\_\_\_\_ è stato concluso il \_\_\_\_\_ 1975 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995; - che il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui " In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2. Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori: a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza; b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata. Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data. la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995." - che tuttavia l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); - che in concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che al momento del matrimonio gli ex coniugi \_\_\_\_\_ fossero affiliati ad un fondo di previdenza o disponessero di averi di libero passaggio, bensì che \_\_\_\_\_ è stato affiliato per la prima volta ad un istituto di previdenza, segnatamente la Cassa pensione \_\_\_\_\_, con effetto dal 1° marzo 1989 (XXX, XXXIX) e che \_\_\_\_\_ è entrata anch'essa nella Cassa pensione \_\_\_\_\_ a far tempo dal 1° aprile 1992; - che di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata durante il matrimonio da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; - che per quanto riguarda \_\_\_\_\_, non essendo la

medesima assicurata ad un istituto di previdenza al momento del divorzio, la prestazione previdenziale coincide quindi con l' avere di libero passaggio esistente al momento del divorzio sul conto di libero passaggio presso la Cassa pensione \_\_\_\_\_, presso la quale è stata assicurata dal 1992 al 1998 (IV) (cfr. STCA succitata; Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, p. 1621); - che infatti, giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP, oggetto della divisione in caso di divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita ma anche gli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla conclusione del matrimonio. D'altronde nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122 CC, che disciplina la divisione dell' avere d'uscita in caso di divorzio, rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita, ma anche i diritti verso istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248); - che di conseguenza la prestazione d'uscita di \_\_\_\_\_ è pari all'ammontare comunicato dalla Cassa pensione \_\_\_\_\_ quale prestazione presente al 7 febbraio 2002 (IV), vale a dire al momento della crescita in giudicato del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr. 4'067.55, interessi compresi (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21); - che, considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, pari per ciascuno dei coniugi alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge, il credito a favore di \_\_\_\_\_ ammonta quindi a fr. 2'033.75 (4'067.55 : 2); - che per quanto attiene invece a \_\_\_\_\_, nelle more della causa egli ha affermato di non aver accumulato alcun avere previdenziale prima della sua entrata in Svizzera, nel 1988; dall'inserto di causa risulta d'altro canto che egli è entrato a far parte della Cassa pensione \_\_\_\_\_, il 1. marzo 1989 e che l' avere di libero passaggio qui accumulato, di fr. 4'935, valuta 7 febbraio 2002, giace tuttora su un conto di libero passaggio del medesimo istituto (XXX); risulta inoltre che \_\_\_\_\_ è in seguito stato affiliato alla \_\_\_\_\_ dal 19 gennaio 1994 al 31 maggio 1995 (XXIV) e che l' avere di libero passaggio qui accumulato (fr. 809.55) è stato trasferito alla \_\_\_\_\_, Fondazione collettiva 2. pilastro, istituto di previdenza presso il quale egli è stato assicurato dal 1. giugno 1995 al 30 settembre 1999 accumulando una prestazione d'uscita complessiva di fr. 11'907.80 (XV, XXXV), la quale è stata riversata - il 22 febbraio 2000 - sul conto di libero passaggio no \_\_\_\_\_ dell' assicurato presso la Fondazione di libero passaggio 2. pilastro del \_\_\_\_\_ e il cui saldo ammonta, alla data determinante del 7 febbraio 2002, a fr. 12'498.60 (XLIII); emerge inoltre che il 1. maggio 2000 \_\_\_\_\_ è entrato a far parte della \_\_\_\_\_ accumulando, sino al 31 maggio 2001, una prestazione di libero passaggio di fr. 2'540.50, valuta 7 febbraio 2002 (V, XVII); infine, a far tempo dal 1° ottobre 2001 e attualmente egli è affiliato al Fondo di previdenza \_\_\_\_\_ con una prestazione d'uscita ammontante a fr. 1'168.25, valuta 7 febbraio; - che ne consegue che l' avere di \_\_\_\_\_ accumulato durante il matrimonio da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio deve essere cifrato in fr. 21'142.35, composto dalla prestazione accumulata dalla data d'affiliazione al Fondo di previdenza \_\_\_\_\_ sino al momento del divorzio e quindi a fr. 1'168.25 (XVIII, XXXVI) e dalle summenzionate prestazioni di libero passaggio presso la Cassa pensione \_\_\_\_\_ (fr. 4'935, valuta 7 febbraio 2002, XXX), la Fondazione di libero passaggio 2. pilastro del \_\_\_\_\_ (fr. 12'498.60 al 7 febbraio 2002, XLIII) e la \_\_\_\_\_ (fr. 2'540.50, valuta 7 febbraio 2002); - che di conseguenza, posta la sofferta chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, il credito a favore di \_\_\_\_\_ è pari a fr. 10'571.17 (21'142.35: 2); - che considerate le suevidenziate reciproche pretese degli ex coniugi, a favore di \_\_\_\_\_ spetta, a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 8'537.40 (fr. 10'571.17 - 2'033.75); - che del resto va osservato che gli importi comunicati dai rispettivi istituti di previdenza e di

libero passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente procedura; incontestata è pure rimasta la data alla quale sono state calcolate le prestazioni d'uscita al momento del divorzio, ovvero il 7 febbraio 2002 (cfr. XLIX, L); - che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'aver a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258); - che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio; - che, come visto, \_\_\_\_\_ dispone di un conto di libero passaggio presso la Cassa pensione \_\_\_\_\_, sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 8'537.40 a suo favore; - che per quanto riguarda le concrete modalità di accredito di tale somma, considerato come \_\_\_\_\_ sia detentore di tre conti di libero passaggio oltre al conto presso l'istituto previdenziale presso il quale è attualmente assicurato, appare equo procedere ad una ripartizione proporzionale su tali quattro conti dell'importo da versare all'ex moglie. Ora, premesso come sul conto presso il Fondo di previdenza \_\_\_\_\_ sia depositata una cifra (fr. 1'168.25) equivalente al 5,52% dell'aver previdenziale complessivo di \_\_\_\_\_ al momento del divorzio (fr. 21'142.35 composto, come detto, dall'aver presso il citato Fondo di previdenza e da quello di libero passaggio depositato sui conti presso la Cassa pensione \_\_\_\_\_, la Fondazione di libero passaggio 2. pilastro del \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_), considerata d'altra parte la somma di fr. 8'537.40 da accreditare, appare equo imputare fr. 471.25 (pari al 5,52% di fr. 8'537.40) a carico del conto presso il Fondo di previdenza \_\_\_\_\_. I restanti fr. 8'066.15 dovranno essere ripartiti in analogo modo sugli altri tre conti dell'interessato e, quindi, nella misura di fr. 1'993.50 a carico della relazione presso la Cassa pensione \_\_\_\_\_ (dove sono depositati fr. 4'935 pari al 23,35% dell'aver previdenziale globale), di fr. 1'025.35 a debito del conto presso la \_\_\_\_\_ (dove giace il 12,01% di fr. 21'142.35) e i rimanenti fr. 5'047.30 a carico del conto presso la Fondazione di libero passaggio 2. pilastro del \_\_\_\_\_ (dove sono depositati fr. 12'498.60 pari al 59,12% dell'intero avere previdenziale);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.